

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6678 del 2018, proposto da
Valentina Imbroglini, Elisa Basso, Serena Bosco, Gabriele Vecchio, Vittoria
Frittitta, Iacomino Pieranna, Vincenza Bufano, Angelica Di Gioia, Arianna
Conforto, Irene Monforte, Daniele Guidi, Lorena Rizzo, Umberto Bonta', Elena
Bessi, Mariateresa Marchese, Paola Cinquegrana, Tecla Lanaro, Monica Dal Molin,
Maria Teresa Cassiano, Beatrice Fantoni, Alessandra Falchi, Daniela Gallucci,
Rosalia Marcanio, Loredana Callegher, Nicole Zanoli, Annamaria Mitrano,
Marianna Curiardi, Roberta Patrizi, Giacomo Vigni, Eva Urbinelli, Consiglia Pinto,
Ester Bortone, Paola Semonella, Davide Antonio D'Alberti, Maria Concetta
Dipace, Cecilia Morselli, Loredana Di Giovanni, Angela Casillo, Marco Di
Mambro, Cristiano Tibaldi, Francesca Capolongo, Rossella Fabbri, Stefano
Salzano, Vincenzo Amarante, Giuseppina Longobardi, Fabio Paglia, Raffaella Del
Re, Caterina Sabino, Alessandra Pace, Francesco Lamanna, Viviana Isola, Silvia
Scaringi, Fabrizio Vincenzo Lupo, Andrea Croci, Annamaria Rosa, Laura

Costantini, Ilaria Serpolli, Marina Mega, Luisa Dessena, Laura Leone, Donatella Irene Pristipino, Lucia Borrello, Monica Partigianoni, Carlotta Tesi, Elisabetta Frizzi, Daniela Marabitti, Andrea Savegnago, Anna Rita Zappala', Carla Cerrito, Antonio Di Pietra, Elena Rossi, Emanuela Nesca, Pietro Bussio, Stefania Leone, Dario Lecce, Sabina Legittimo, Milena Montanaro, Raffaele Bianco, Michele Delemont, Gloria D'Ospina, Eliana De Vitis, Giacomo Deidda, Massimo Pernice, Luisa Guaitani, Alessandro Ginesi, Silvia Paraporti, Giuseppina Catalano, Carmelo Cicero, Sonia Caramazza, Zuleyka Di Mario, Vincenzo Lucio Elefante, Francesca Decesare, Anna De Donnisi, Valentina Sanna, Laura Fresta, Clelia Pascale, Antonella Cannatelli, Caterina Corvino, Chiara Rosafio, Francesco Ialuna, Elisabetta Benati, Valentina Marganella, Tecla Lanaro, Francesco Cantiello, Marcella Pirrone, Laura Laguzza, Beatrice Fantoni, Daniela Laura Tomasello, Maria Francesca Palazzo, Anna Borruso, Rosa Maria Trapani, Roberta Previtali, Maria Guadagno, Sara Angioni, Enrico Duina, Alessio Martella, Michele Anastasi, Giuseppe Manganella, Cecilia Sbaraglia, Luigia Gallo, Alessandra Saraceno, Sabrina Scarpuzza, Elena Nilfedi, Francesco Guadagna, Alessia Lucia Maria Re, Elena Vezzosi, Simona Casarosa, Raffaele Grandone, Barbara Salerno, Valentina Perugi, Monica Tognarini, Renata Gatti, Concetta D'Ambrosio, Federica Martino, Margherita Lagravanese, Antonio Zeoli, Silvia Scaringi, Enrico Iacona, Fabiola Signorelli, Maria Elena Marchetta, Cinzia Cascio, Arianna Renzicchi, Valentina Evangelista, Marilena Chiappalone, Francesca Nuti, Baldassarre Aldo Chiofalo, Maria Florianna Calia, Rosanna Chiofalo, Luisa Timpone, Maria Anna Simone, Elisa Colona, Alice De Bortoli, Elisabetta Patteri, Michela Milella, Mirabella Giordano, Marco Caiazzo, Tiziana Scollo, Domenica Barbara D'Agostino, Anna Maria Di Marco, Valentina Sorrentino, Arianna Nicolosi, Maria Paola Pisanelli, Natascia Ferragamo, Ornella De Marco, Giuseppa Milano, Angela Aragona, Stefania Leone, Arianna Minori, Rosalba Oliviero, Attilia Pascale, Chiara Brunelli, Sonia Caramazza, Claudia Colafrancesco, Cecilia Mancini, Rosalia Manzo,

Adriana Visaggio, Sabina Marchese, Vincenzo Lo Conte, Nunziante Verrone, Massimo Lamonica, Lucia Ruggiero, Monica Cirillo, Antonella Pace, Simona Marinello, Irene Monforte, Ilenia Daniela Martino, Luisa De Marchis, Oriana Vitale, Maria Paola Barlozzini, Giuliano Zaccaria, Elena Phytillis Lazzarini, Alessia Acri, Maria Carmina Biangardo, Maria Pia Granata, Gennaro Mordenti, Ivan Bologna, Ilenia Lauro, Ida Piccolantonio, Maria Ionta, Francesca Giurranna, Sabrina Deleuse, Silvia Franzoni, Teresa Papa, Eva Imperatore, Laura Adamo, Viviana Pipitone, Carla Nese, Gianluca Russo, Pamela Livera, Morena Tessari, Alessio Di Corrado, Mario Grieco, Elisabetta Zanchi, Linda Salvaggio, Angela Di Lorenzo, Consolata Papa, Daniela Marabitti, Maristella Mameli, Martina Bigotto, Giuseppe Tancredi, Roberto Scarponi, Federica Battaglia, Lucia Frazzetto, Fortuna Daniela Salvati, Giuseppina Inturri, Pamela Arena, Luca Gaetano Lombardi, Valentina Sitzia, Ciro Riccio, Francesco Cimino, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giovanni Rea non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04175/2018, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensione:

a)-del bando di concorso emanato con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 14 del 16.02.2018 e rubricato “concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” nella parte in cui, nel fissare i requisiti di partecipazione alla procedura medesima, all'art. 3 (“REQUISITI DI AMMISSIONE”) prescrive che “ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017” aggiungendo al comma 3 e 4 che “Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141” e “Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale” e stabilendo all'art. 4, comma 3 (“Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione”), che “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi

esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”;

b)-per quanto di ragione e quale atto presupposto, del D.M. 995 del 15.12.2017 rubricato “modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lett. B), e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione” nella parte in cui, all'art. 6 (“REQUISITI DI AMMISSIONE”) prescrive che “Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017...” aggiungendo al comma 3 e 4 che “Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141” e “Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale” e stabilendo all'art. 7, comma 2 (“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI”), che “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”;

c)-ancora, e per quanto di ragione, quale ulteriore atto preordinato, del D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 laddove all'art. 17, comma 3, (“Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente”) prescrive che “La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria è richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali”;

d)-ancora, ove ancora necessario, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso per il reclutamento - in forma semplificata e a tempo indeterminato - di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione al detto concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che gli appellanti, esclusi dal concorso di cui all'atto impugnato, sono Insegnanti Tecnico-Pratici, e che nella recente sentenza 11/06/2018 n.3544, questa stessa Sezione ha affermato, proprio con riferimento agli insegnanti tecnico pratici – ITP, il principio per cui, allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado”, deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell'abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l'abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato ... la partecipazione al concorso deve essere consentita anche agli ITP, i quali da un lato sono muniti del “prescritto titolo di studio”, ovvero del diploma di istruzione secondaria superiore un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro, come è stato affermato in causa e non specificamente contestato, non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario”;

Considerato altresì che l'ammissione al concorso di cui trattasi dovrebbe preferibilmente consistere anche in un'adeguata selezione per titoli dei partecipanti che possa distinguere, attribuendovi differenti punteggi, i vari titoli di studio ed abilitazione, evitando per quanto possibile che il mancato possesso di uno solo di questi divenga ex se preclusivo della partecipazione, soprattutto quando, come in

questo caso, sia stato praticamente impossibile seguire o completare i corsi abilitanti;

Considerata la particolarità della fattispecie, che involge esigenze di parità di trattamento e tutela del legittimo affidamento e ritenuto peraltro che l'adozione del provvedimento cautelare monocratico d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile, che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 20 settembre 2018, e che tale pregiudizio effettivamente sussiste nella specie, essendovi quindi l'estrema gravità ed urgenza di cui agli artt.56 e 98 c.p.a.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza ed ammette con riserva i ricorrenti al concorso di cui agli atti impugnati.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 20 settembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 agosto 2018.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO